

LA DISCIPLINA SULL'ABORTO NEI PAESI DEL BLOCCO BRICS IN UNA PROSPETTIVA COMPARATA

VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA LOFFI*

L'obiettivo di questo elaborato è quello di fornire un'analisi sociale e giuridica delle discipline sulle interruzioni di gravidanza, sottolineando il ruolo giocato dai fenomeni storici del colonialismo e della determinazione per via rivoluzionaria di una forma di Stato socialista nel definire la posizione della donna all'interno della società. Tramite l'ottica del diritto comparato si vuole evidenziare la correlazione tra la forma di Stato dei paesi del blocco BRICS, la loro concezione di diritti riproduttivi e il ruolo dei movimenti femminili e femministi all'interno di ogni ordine sociale nell'aver imposto all'agenda politica del proprio paese il tema dei diritti riproduttivi. La nozione di forma di Stato attiene al rapporto tra libertà e autorità, pertanto vi risulta inclusa anche la peculiare relazione tra autorità e diritti riproduttivi. È per questo fondamentale sottolineare il ruolo dei movimenti femministi nella determinazione delle forme di Stato e nella conseguente delineazione dei propri diritti produttivi.

The scope of this paper is to provide a social and legal analysis of abortion laws, emphasising the role played by the historical phenomena of colonialism and the determination by revolutionary means of a socialist form of State in defining the position of women within societies. Through the perspective of comparative law, the aim is to highlight the correlation between the form of state of the BRICS bloc countries, their conception of reproductive rights, and the role of women's and feminist movements within each social order in placing the issue of reproductive rights on the political agenda of their countries. The notion of the state form relates to the relationship between freedom and authority, so the peculiar relationship between authority and reproductive rights is also included. It is therefore crucial to emphasise the role of feminist movements in determining the forms of state and the consequent delineation of reproductive rights.

SOMMARIO: 1. Forme di Stato e movimenti femministi. – 1.1. Brasile. – 1.2. India. – 1.3. Sudafrica. – 1.4. Russia. – 1.5. Cina. – 2. La disciplina sull'aborto nei paesi BRICS. – 2.1. Brasile. – 2.2. India. –

* Studentessa di International Studies presso l'Università degli Studi Roma Tre.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974-5640 © 2022 V.C.A. Loffi. This is an open access article, double blind-peer reviewed, published by Firenze University press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/lanuovagiuridica>

2.3. Sudafrica. - 2.4. Russia. - 2.5. Cina. - 3. La disciplina sull'aborto nei paesi BRICS in prospettiva comparata. - 3.1. India e Sudafrica. - 3.2. Brasile. - 3.3. Russia e Cina. - 4. conclusioni.

1. *Forme di Stato e movimenti femministi*. - Lo studio muove da un'analisi comparata delle diverse norme disciplinanti l'aborto che sono state varate e adottate all'interno dei paesi del blocco BRICS, dal XIX secolo a oggi. Il concetto di BRICS viene utilizzato principalmente in economia internazionale per individuare un gruppo di cinque paesi (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) accomunati da alcune caratteristiche: «la condizione di economie in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati, nell'ultimo decennio, da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale»¹. L'acronimo viene creato nel 2001 ed è contenuto in un documento intitolato *"Building better economy BRICs"* redatto dall'analista di Goldman Sachs Jim O'Neill. Gli Stati su cui si pone l'attenzione non sono, tuttavia, accomunati solo da simili situazioni economico-finanziarie, ma anche da condivise esperienze storico-sociali che hanno portato alla maturazione di altrettanto analoghi approcci giuridici ad una disciplina come quella relativa alle interruzioni volontarie di gravidanza. L'obiettivo di questo elaborato è quello di fornire un'analisi sociale e giuridica adeguata delle discipline sulle interruzioni volontarie di gravidanza, mettendo in evidenza il ruolo giocato dal fenomeno storico del colonialismo (o dalla determinazione per via rivoluzionaria di una forma di Stato Socialista) nel definire la posizione della donna all'interno della società e i diritti di cui può o non può godere. Verrà contestualmente analizzato il ruolo dei gruppi femminili e femministi nella formazione dei movimenti d'indipendenza o rivoluzionari nati all'interno di ciascun paese del blocco, contribuendo, quindi, alla delineazione della forma di Stato dei paesi del blocco BRICS. Ai fini dell'elaborato è importante sottolineare come la nozione di forma di Stato attenga

¹ Parlamento italiano, *Temi dell'attività Parlamentare - BRICS*, accessibile su <https://legi6.camera.it/465?area=2&tema=760&BRICS+%28Brasile%2C+Russia%2C+India%2C+Ci%20na+e+Sudafrica%29>, consultato il 02.12.2022.

principalmente al rapporto tra libertà e autorità, pertanto, comprende anche la peculiare e specifica relazione tra autorità e diritti riproduttivi - ambito di libertà dei cittadini e delle cittadine di un paese. È per questo fondamentale concentrarsi sul ruolo dei movimenti femminili e femministi nell'aver imposto all'agenda politica del proprio paese il tema dei diritti riproduttivi, incidendo dunque sul rapporto precedentemente illustrato tra libertà e autorità.

Nel numero 27 del 1995 della rivista *"Agenda: Empowering Women for Gender Equity"*, i diritti riproduttivi venivano descritti dall'autrice Asha Moodley come: «la capacità delle donne di controllare cosa succede al proprio corpo»². I diritti riproduttivi si configurano come parte integrante del concetto di 'diritti umani' che comprendono, soprattutto per le donne, il diritto di avere il controllo sulle questioni relative alla propria sessualità, compresa la salute sessuale e riproduttiva, e di decidere liberamente e responsabilmente in merito, senza coercizione, discriminazione e violenza. Ne fanno dunque parte i movimenti per il diritto all'aborto; le libertà dalla sterilizzazione e contraccezione forzate; il diritto a ricevere un'educazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e su altri aspetti della sessualità; il diritto alla salute mestruale e la protezione da pratiche come le mutilazioni genitali femminili (MGF).

1.1. *Brasile*. - Nel corso del XIX secolo il Brasile ha dovuto fronteggiare un'elevata mortalità materna e infantile, spingendo la società a organizzarsi per mantenere più alti tassi di natalità. Ciò ha contribuito a generare nella società brasiliana una chiara divisione del lavoro in base al genere, con le donne occupate in attività private, domestiche e familiari e uomini in attività pubbliche, extra-domestiche e produttive³. Questa condizione non ha, tuttavia, fermato le donne dal prendere parte alle rivendicazioni per l'indipendenza brasiliana: la partecipazione di figure femminili ai movimenti di indipendenza del Brasile è

² A. MOODLEY, *Defining reproductive rights*, in *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, 27, 1995, pp. 8-14.

³ C.C. GARCIA, *Breve História do feminismo*, São Paulo, 2011, p. 3.

stata, infatti, ampia. Ne è prova il ruolo di Hipólita Jacinta Teixeira de Mello, figura cruciale del *movimento independentista Inconfidência Mineira* e quello di Barbara Alencar che, per aver preso parte alla rivoluzione del 1817, divenne la prima prigioniera politica della storia del Brasile⁴. Nel 1823 il medico e politico Cipriano Barata pubblicò nel settimanale *Sentinela da liberdade*⁵ un manifesto firmato da 120 donne di Paraíba che esprimeva solidarietà con il movimento per l'indipendenza.

Nel manifesto si dichiarava: «Noi, metà della società umana, desideriamo riprenderci i diritti che sono stati usurpati e spezzare i vergognosi ferri della vile schiavitù in cui poniamo (...) di diritto siamo entrati nella condivisione e gloria del Brasile»⁶. Il coinvolgimento di gruppi femminili e femministi nelle lotte per l'indipendenza brasiliana confluì in una crescente politicizzazione delle donne: il loro apporto rivoluzionario portò presto non solo all'avvio della decolonizzazione, ma anche ad una sempre maggiore spinta per stimolare il dibattito sul tema della salute sessuale e riproduttiva da parte del nuovo Stato brasiliano.

Negli anni Sessanta del Novecento le donne hanno, infatti, iniziato ad occuparsi della elaborazione teorica riguardante i diritti riproduttivi e sessuali⁷. Sebbene le condizioni politiche restrittive imposte dalla dittatura militare durante il cd. miracolo brasiliano⁸ di quegli anni abbiano inibito l'azione congiunta e pubblica delle donne, il movimento femminista ha proseguito la propria attività individuando la lotta per il diritto all'aborto come il tramite che avrebbe garantito l'affermarsi della libertà individuale delle donne oltre che la loro autonomia personale. L'aborto iniziò ad essere percepito come una questione legata alla salute individuale a partire dagli anni Settanta con la ricerca

⁴ Ivi, pp. 4-5.

⁵ C. BARATA, *Na Sentinela da Liberdade*, Rio de Janeiro, 2001, p. 4.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Ivi, p. 16.

⁸ Periodo attorno al 1970 di massima popolarità del regime dittatoriale brasiliano, legato anche allo sviluppo economico.

dell'avvocata Maria Lucia Milanesi che sottolineò le conseguenze negative degli aborti illegali, oltre che il loro peso economico sul sistema sanitario. Secondo Milanesi, le interruzioni volontarie di gravidanza portate avanti illegalmente erano l'unica forma di *family planning* disponibile alle donne povere; in questo senso, la criminalizzazione dell'aborto sancita dal Codice Penale del 1940 era un modo per perpetuare l'ineguaglianza sociale fra i sessi.⁹ Il movimento femminista ebbe, però, notevoli difficoltà nel promuovere le sue posizioni sulla sessualità e sui diritti riproduttivi: ad esempio, per molto tempo il *Centro da Mulher Brasileira*, una organizzazione responsabile della traduzione degli obiettivi femministi in azioni collettive, non espresse pubblicamente la sua posizione sull'aborto temendo di perdere la sua alleanza con la Chiesa Cattolica¹⁰.

Con la caduta del regime militare ed il processo di nuova democratizzazione, anche la lotta per i diritti riproduttivi trovò nuovo slancio. Ad alimentare il dibattito furono i molteplici casi in cui i medici si rifiutarono di praticare interruzioni di gravidanza in seguito ad uno stupro, nonostante gli artt. 124-128 del Codice penale brasiliano del 1940 già prevedessero come uniche eventualità di aborto legalmente concesso i casi di gravidanza rischiosa per la sopravvivenza della donna oppure di violenza sessuale.

Ad oggi, benché dagli anni Ottanta la discussione fra *no-choice* e *pro-choice* non si sia mai esaurita, la legge vigente rimane quella del 1940, che rende sostanzialmente illegale l'interruzione volontaria di gravidanza, se non nei casi appena menzionati.

1.2. *India*. - Nella società indiana del XIX secolo le donne venivano educate e considerate diversamente rispetto agli uomini¹¹. Tuttavia, a partire dalla fine del

⁹ L. DE ANDRADE LINHARES, *Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista*, *Estudos Feministas*, Florianópolis, 1992, pp. 104-130.

¹⁰ GARCIA, *Breve História do feminismo*, cit., p. 23.

¹¹ R. KUMAR, *The history of doing. An illustrated account of Movements for women's rights and feminism in India. 1800-1990*, London - New York, 1993, pp. 32-33.

XIX secolo e per tutto il XX secolo, in India la questione della donna¹² fu oggetto di dibattito e parte integrante dell'agenda dei movimenti nazionalisti e anticolonialisti: la differente esperienza della maternità rispetto alla paternità divenne un tema fondamentale per i primordiali movimenti femministi indiani, strutturatisi già a partire dagli anni venti del Novecento in organizzazioni di quali la *All India Women's Conference*, alleata all'*Indian National Congress* e parte integrante dei movimenti anticoloniali guidati da Mahatma Gandhi. La visione del rapporto tra i sessi maturata da Gandhi non era del tutto accettata dalle femministe, in quanto il *leader* del movimento anticoloniale indiano riteneva vi fosse una netta separazione fra uomo e donna - negata dalle attiviste che preferivano assumere sul tema una posizione ambivalente: da un lato, le donne rivendicavano totale uguaglianza rispetto agli uomini relativamente al diritto di voto, istruzione, proprietà; dall'altro, lottavano per il riconoscimento di una differenza "riproduttiva" reclamando la loro unicità di madri¹³. Ciononostante, la femminilizzazione della politica voluta da Gandhi ha portato a ritenerlo, oltre che il padre della nazione indiana, anche dei movimenti femminili del paese, diventati elemento complementare del nazionalismo anticoloniale, con il coinvolgimento di svariate donne nelle disobbedienze civili degli anni Trenta. Sempre nel periodo precedente l'indipendenza, iniziarono a proliferare anche organizzazioni di donne riconducibili all'ala sinistra del panorama politico come *Mahila Atmaraksha Samiti*¹⁴, che si concentrarono più su tematiche legate al mondo del lavoro, subordinando le questioni di genere ai problemi della classe operaia e delle masse lavoratrici.

Successivamente all'indipendenza, a fronte dell'assenza del collante rappresentato dalla lotta anticoloniale¹⁵, il femminismo si presentò come

¹² Il termine "*Woman's question*" fa riferimento sia al dibattito intellettuale sviluppatosi dal XV al XVIII secolo sia alle campagne femministe per il cambiamento sociale concentrate nel XVIII secolo.

¹³ KUMAR, *The history of doing*, cit., pp. 34.

¹⁴ Ivi, p. 2.

¹⁵ KUMAR, *The history of doing*, cit., p. 97.

radicalmente differente. Il presupposto da cui i nuovi gruppi femministi degli anni Settanta e ottanta mossero la loro elaborazione teorica fu il riconoscimento della permanenza di una netta predominanza degli uomini sulle donne: il gruppo conosciuto come *Mahila Samta Sainik Dal (League of Women Soldiers for Equality)* sottolineò, in particolare, come l'oppressione femminile derivasse dal sistema riproduttivo delle donne¹⁶. Sarà grazie alle teorie e agli insegnamenti di gruppi come l'MSSD che i vari movimenti femministi indiani iniziarono a mettere in discussione le leggi penali e civili indiane che regolamentavano la sessualità della donna come subordinata a quella dell'uomo finendo per chiuderla in un paradigma eterosessuale e matrimoniale. La messa in discussione dei diritti riproduttivi come sintomo di libertà individuale e di capacità di autonomia personale femminile inizia ad essere recepita dal governo indiano a partire dal 1966 che crea, sotto la pressione dei gruppi femminili indiani, la *Shah Committee*¹⁷ con lo scopo di valutare una legalizzazione dell'aborto a fronte dei numerosi decessi per interruzioni di gravidanza clandestine. Il *Medical Termination of Pregnancy Act* veniva approvato nel 1971¹⁸, legalizzando l'aborto in tutta l'India ad eccezione dello stato del Jammu e Kashmir. L'aborto poteva essere liberamente praticato fino alla ventesima settimana, richiedendo l'approvazione consecutiva di due medici una volta superate le 12 settimane.

Negli ultimi decenni, nonostante l'aborto sia stato legalizzato molte donne hanno continuato, tuttavia, a ricorrervi clandestinamente a causa delle complesse e restrittive procedure mediche previste dalle normative. Ciò ha determinato un forte movimento d'opinione che ha portato alle importanti riforme legislative degli ultimi anni.

¹⁶ Ivi, p.106.

¹⁷ Government of India, *Report of the Shah Committee to study the question of legalization of abortion*, New Delhi: Ministry of Health and Family Planning, 1966.

¹⁸ S. PHADKE, *Pro-choice or population control: a study of the Medical Termination Act, Government of India 1971*, 1998, accessibile su https://www.academia.edu/270056/Pro-Choice_or_Population_Control_A_Study_of_the_Medical_Termination_of_Pregnancy_Act_Government_of_India_1971, consultato il 02.12.2022.

1.3. *Sudafrica*. - Il femminismo sudafricano ha radici più recenti rispetto alle rivendicazioni sulla parità di genere portate avanti dalle donne degli altri paesi BRICS. Una delle principali sfide del femminismo sudafricano è stata quella di liberarsi di stereotipi e pratiche razziali. Le donne oggetto di *Apartheid* parteciparono attivamente alla lotta per la liberazione nazionale contribuendo militarmente e politicamente, offrendosi come volontarie sul campo per azioni sovversive che permisero al movimento popolare di ottenere libertà per il proprio paese¹⁹. Nel 1959 troviamo uno dei momenti di protesta più importanti, organizzato contro le autorità bantu. Cato Manor, vicino a Durban divenne il fulcro dell'opposizione alle operazioni comunali contro i sistemi illegali di distilleria di alcool. La produzione di birra era stata un'importante fonte di reddito per le donne africane: nel giugno 1959, infatti, duemila donne marciarono per esprimere le proprie rimostranze, altre entrarono in varie birrerie comunali (unico luogo dove, per legge, gli uomini africani potevano bere) e distrussero i fusti di birra. Organizzarono un boicottaggio della birra che portò a rivolte su larga scala in tutto il Natal. Nel corso di quell'anno più di 20.000 donne protestarono e almeno mille furono condannate in tribunale²⁰. Un ulteriore evento storicamente rilevante per la storia delle donne sudafricane riguarda i *pass*, i lasciapassare – i passaporti interni sintomo della segregazione razziale²¹. Il governo cercò di convincere le donne a portare con sé i pass già nel 1913, ma incontrò una resistenza tale da abbandonare ogni tentativo fino alla salita al potere nel 1948 del *National Party*. Quando nel 1952 venne promulgato il *Native Abolition of passes and co-ordination of documents Act*, ossia la legge sull'abolizione dei lasciapassare e sul coordinamento dei documenti, un elevato numero di donne ne approfittò per trasferirsi nelle aree urbane così da cercare

¹⁹ M. STEIN, *A New agenda: reconstructing feminism in South Africa*, in *Women 's Studies International Forum*, 1998, p. 42.

²⁰ *The role of women in the struggle against Apartheid*, in *South African History Online*, 1980, reperibile al link <https://www.sahistory.org.za/archive/role-women-struggle-against-apartheid-15-july-1980>, consultato il 02.12.2022.

²¹ *Ibidem*.

lavoro²². Per il partito nazionale questa migrazione interna andava a costituire una forza lavoro urbana permanente e, quindi, una minaccia alla struttura stessa di segregazione razziale che aspiravano a realizzare. Non appena fu annunciato l'obbligo restaurato di portare con sé i lasciapassare, le donne organizzarono imponenti manifestazioni: le donne bianche del movimento *Black Sash* inscenarono una protesta statica indossando la fascia nera (appunto, la *black sash*) del lutto per simboleggiare la morte della Costituzione; a Pretoria, invece, si radunarono 2.000 donne africane. Quando, nello stato Libero di Orange, i lasciapassare vennero rilasciati per la prima volta nel marzo 1956, molte donne furono arrestate per aver bruciato i propri. Il 9 agosto 1956, più di 20.000 donne si recarono negli edifici dell'Unione a Pretoria per incontrare il Primo Ministro.

Quando egli si rifiutò, nel suo ufficio furono depositate petizioni con più di 100.000 firme²³. L'indiscutibile apporto femminile alla causa *anti-Apartheid* non solo contribuì alla definizione del nuovo Stato sudafricano, ma si trasformò presto in rivendicazioni strettamente connesse all'esercizio della propria piena cittadinanza.

Il rilascio di Nelson Mandela dal carcere l'11 febbraio 1990 - data che segna la fine dell'*Apartheid* - è coinciso con l'inizio delle lotte contro le violenze, l'intolleranza e la minaccia di una soppressione politica e sociale dovuta in gran parte al tradizionalismo patriarcale. Le donne che avevano contribuito alla liberazione nazionale, infatti, nel periodo di transizione verso le elezioni democratiche, non mancarono di inserire le questioni relative al loro ruolo all'interno della società nel dibattito che stava sempre più prendendo corpo²⁴.

Negli anni post-*Apartheid* si creò uno spazio per la discussione riguardante i diritti riproduttivi delle donne sudafricane. Organizzazioni come la Federazione delle Donne Sudafricane o la Coalizione Nazionale delle Donne sfruttarono il dibattito degli anni Novanta per trattare il tema della libera scelta riproduttiva.

²² *Ibidem.*

²³ *Ibidem.*

²⁴ STEIN, *A New agenda: reconstructing feminism in South Africa*, cit., p. 44.

Fin dall'epoca coloniale l'aborto era stato permesso limitatamente alla necessità di salvare la vita della madre²⁵.

All'epoca dell'*Apartheid*, le narrazioni dominanti relative al tema dell'aborto combinavano la censura morale con le esigenze di ordine sanitario: il governo si opponeva con forza all'aborto su richiesta, alle nascite illegittime e alle gravidanze extraconiugali proponendo formulazioni di legge che, muovendo dal rispetto della vita del nascituro, prevedessero misure repressive contro le donne che ricorrevano ad una interruzione di gravidanza contro la legge²⁶. In un periodo in cui le femministe in molti paesi manifestavano per ottenere la liberalizzazione delle leggi sull'aborto in virtù del proprio diritto a scegliere e autodeterminarsi, le voci liberali e femministe sudafricane erano più propense a interpretare l'accesso all'aborto come tema relativo alla salute pubblica, più che alla libera scelta. L'aborto veniva considerato possibile e legale, infatti, in mancanza di scelta – non in sua presenza: sia nel sesso che aveva preceduto la gravidanza (quindi nei casi di stupro e incesto), sia nelle conseguenze sanitarie di tale gravidanza (così gravi da minacciare la vita della madre).

Tra il 1990 e il 1993, con l'avvio dei negoziati per una Costituzione democratica, ha avuto luogo un'inversione nella narrazione circostante il tema dei diritti riproduttivi: il clima favorevole creatosi grazie all'attivismo di politiche, accademiche e giuriste ha permesso di includere nell'agenda per l'emancipazione delle donne anche diritti riproduttivi meno stringenti e vincolanti e più liberali. Infatti, l'affermarsi delle questioni di genere ha aperto la strada per una riforma della legge sull'aborto che tenesse conto della libertà della donna.

Le argomentazioni “pro-vita” contrarie a tale cambiamento, il cui volto in quella fase era prevalentemente bianco, maschile e radicato nella Chiesa Cattolica, si scontrarono con una forte resistenza incarnata dal cambiamento

²⁵ C. ALBERTYN, *Claiming and defending abortion rights in South Africa*, in *Revista Direito GV*, 2015, reperibile al link http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322015000200429, consultato il 02.12.2022.

²⁶ *Ibidem*.

costituzionale e dagli emergenti diritti delle donne. Tuttavia, è importante sottolineare come le argomentazioni puramente femministe fossero minoritarie rispetto all'opinione maturata nella società civile anche femminile: in un'indagine nazionale del 1994, più di due terzi (68%) risultavano contrari all'accesso all'aborto legale, mentre un'indagine del 1995 ha rilevato che poco meno della metà (45%) appoggiava la legge esistente, e solo una su cinque (21%) sosteneva la scelta delle donne²⁷. Per riuscire ad ottenere la legge del 1996, conosciuta come *Choice on Termination of Pregnancy Act*, le sostenitrici del diritto all'aborto si sono appellate ai concetti di uguaglianza e libertà come imperativi costituzionali per ottenere un vero cambiamento, mentre medici e personale sanitario favorevole ad una regolamentazione hanno lavorato per creare una narrazione di salute pubblica sugli aborti clandestini e sulla mortalità materna così da fornire una giustificazione politica per la riforma della legge. Attraverso l'azione combinata delle organizzazioni della società civile e quelle ostinatamente femministe, la Costituzione finale del 1996 ha incluso una garanzia del "diritto all'integrità fisica e psicologica" comprensiva del "diritto di prendere decisioni riguardanti la riproduzione" e la "sicurezza ed il controllo del corpo" nella sezione 12, oltre che il diritto di accesso ai servizi di assistenza sanitaria in ambito riproduttivo nella sezione 27²⁸. Il *Choice on Termination of Pregnancy Act* andava ad inserirsi in questo quadro costituzionale positivo, diventando la prima legge sulle donne ad essere approvata dal nuovo parlamento sudafricano²⁹ e permettendo alle stesse di abortire entro la dodicesima settimana.

1.4. *Russia*. - Uno degli aspetti del femminismo russo è che può essere interpretato sia come parte del panorama novecentesco del femminismo europeo, sia sotto la luce del comunismo e della forma di Stato russa nelle sue diverse configurazioni. Cristina Carpinelli, autrice di numerosi studi sull'Unione

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

Sovietica³⁰, ha più volte ripreso il sociologo Pitirim Sorokin, meritevole di aver messo in luce in un proprio scritto del 1930 come il movimento rivoluzionario del 1917 mosse i suoi primi passi il 23 febbraio di quell'anno con lo sciopero delle operaie tessili a Pietrogrado. Sorokin sottolinea come la Rivoluzione russa fu iniziata da donne e bambini che chiedevano pane e aringhe³¹. L'importante apporto delle donne alla rivoluzione russa non ottenne il giusto riconoscimento negli ambienti comunisti: l'autrice Rosanna Avogadro, presentando l'opera di Carpinelli, mette infatti in luce come il programma comunista, che aveva paventato la liberazione delle donne dall'oppressione e dal peso del lavoro domestico come sintomo di liberazione dell'umanità tutta, non aveva realmente a cuore gli ideali femministi, subordinati alla fondamentale visione marxista della lotta di classe e della costruzione del socialismo. Carpinelli ricorre anche alla figura della direttrice del Centro per gli Studi di Genere di Mosca, Olga Voronina, per risalire alle profonde difficoltà - testimoniate da Voronina - di essere donna in una società (quella sovietica) che ha mancato di affrontare la tematica femminile nell'ottica giusta:

«il problema grave è che nessuno, uomo o donna, ha riflettuto che con la rivoluzione dovevano cambiare anche i rapporti interpersonali, si doveva andare ad una nuova idea di essi, e prima di tutto dei rapporti tra uomo e donna, in una società che passava da una vera e propria forma di schiavitù all'indipendenza. Negli anni immediatamente seguenti alla rivoluzione gli uomini si sono sentiti liberi, ma nessuno si è mai chiesto che cosa occorreva cambiare perché una donna si sentisse davvero autonoma, liberata. Questo problema è stato eluso. La donna era stata parificata all'uomo nel lavoro, ma insisto, soltanto in esso. Sicché a lei, cui era rimasto intatto il peso del lavoro domestico, reso faticosissimo dal disastro degli approvvigionamenti, dalle code infinite e dal non funzionamento o mancanza delle strutture sociali, è piombato sulle spalle un altro lavoro che era

³⁰ C. CARPINELLI, *Donne e famiglia nella Russia Sovietica. Caduta di un mito bolscevico*, Milano, 1998, p. 7.

³¹ *Ibidem*.

un diritto, ma anche un obbligo sociale»³².

La questione familiare e relativa alla libertà sessuale venne debolmente trattata dai quadri del Partito Comunista: il tema dell'emancipazione sessuale trovò, al contrario, ampio spazio di dibattito e approfondimento all'interno dei gruppi femministi esterni al partito, minoritari però in URSS. La cultura sessuale russa verrà fatta derivare principalmente dal lavoro della rivoluzionaria russa e dirigente comunista Alexandra Kollontai³³, autrice di "Donna lavoratrice e madre" e "Società e maternità", la quale elaborò delle richieste che avrebbero rappresentato il futuro stesso del programma di *welfare* per la maternità in Unione Sovietica: l'approccio comunista all'aborto; un congedo di 16 settimane totalmente pagato; cliniche gratuite; strutture di cura per accudire i figli nonostante l'attività lavorativa.

Il disinteresse del Partito Comunista per il dibattito relativo alla libertà sessuale femminile ha portato i vertici dello stato socialista ad affrontare la questione del libero accesso all'aborto come una discussione puramente economica. Il preambolo del Decreto - che nel 1920 avrebbe, infatti, introdotto nel sistema sovietico una prima forma di liberalizzazione dell'aborto - precisava che lo Stato Socialista avrebbe fatto di tutto per estinguere le cause socio-economiche che portavano all'aborto³⁴. L'URSS non parla quindi di diritti riproduttivi, ma di "diritti economici", grazie all'analisi maturata dalla stessa Kollontai, la quale ormai commissaria al Ministero del *Welfare* sociale e direttrice dello *Zhenotdel* (la sezione femminile del Partito Comunista), nel 1923 commentava il radicale cambiamento:

«Qual è il ragionamento alla base di questo nuovo atteggiamento? La Russia, dopotutto, non soffre di una sovrapproduzione di manodopera, ma piuttosto di una sua mancanza. Perché allora abbiamo dichiarato che l'aborto non è più un reato? L'aborto è un problema legato alla questione della maternità, e deriva anche dalla posizione di insicurezza delle donne.

³² *Ibidem*.

³³ G. CARLETON, *Sexual revolution in Bolshevik Russia*, Pittsburgh, 2005, pp. 38-41.

³⁴ M. SAVAGE, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics and the People's Republic of China*, in *Stanford law review* 40, n.4, 1988, pp. 1039-1040.

Ma l'“aiuto segreto” paralizza solo le donne, diventa un peso per la gestione del lavoro, e le dimensioni della forza lavoro si riducono. L'aborto, quando viene praticato in condizioni mediche favorevoli, è meno dannoso e pericoloso e la donna può tornare al lavoro più velocemente. Il potere sovietico si rende conto che la necessità dell'aborto scomparirà, da un lato quando la Russia avrà una vasta e sviluppata rete di istituzioni che proteggono la maternità e forniscono l'educazione sociale, e dall'altro quando le donne capiranno che il parto è un obbligo sociale; il potere sovietico ha permesso che l'aborto venisse praticato apertamente e in condizioni cliniche sicure»³⁵.

La legalizzazione dell'aborto venne ritenuta dalla storica Fannina Halle, autrice di *“Women in the Soviet Revolution”*, il più grande passo in avanti verso la moderna moralità. Il tentativo di liberalizzazione del 1920 fu anche il risultato naturale di un dibattito avviato sotto la Russia zarista: l'undicesimo e dodicesimo congresso Pirogov (1910 e 1913) ed il congresso degli ostetrici e ginecologi russi (1911) portarono a riflettere sul ruolo della donna, raccomandando di escluderle dalla punizione prevista dalla legge zarista in caso di aborto. La legalizzazione dell'aborto del 1920 ridusse significativamente il tasso di mortalità delle donne che decidevano di abortire dal 4% allo 0.28%³⁶. Le statistiche legate alla pratica sono state per molto tempo considerate “materiale strettamente confidenziale”, fino alla loro successiva pubblicazione. I dati dimostrano che in Unione Sovietica, l'aborto veniva utilizzato come principale metodo contraccettivo e di controllo delle nascite.

1.5. *Cina*. - Il ruolo della donna in Cina ha risentito lungamente della originaria tradizione confuciano-patriarcale, eredità della dinastia Han (206 a.C. – 220 a.C.), che ha a lungo influenzato la sempiterna proiezione dell'individuo femminile come essere inferiore all'uomo. Tuttavia, vi furono importanti figure, come quella dell'anarco-femminista He-Yin Zhen (1884–ca.1920), che

³⁵ A. KOLLONTAI, *Selected Writings of Alexandra Kollontai: the labour of women in the evolution of the economy*, London, 1977, pp. 148-149.

³⁶ AVDEEV, BLUM, TROITSKAYA, *The history of abortion statistics in Russia and in the USSR from 1900 to 1991*, Paris, 1995.

incarnarono le radici del femminismo cinese, sin dai suoi primordi coincidente con una interpretazione comunista della struttura statale. Sarà l'anarco-femminista ad introdurre le radici del pensiero comunista in Cina: il primo capitolo del Manifesto venne tradotto e pubblicato sulla rivista *TianYi Bao / Natural Justice* nel 1908, un giornale femminista di ispirazione anarchica; questo, a dimostrazione del fatto che il Comunismo è stato tradotto ed introdotto in Cina solo tramite il femminismo, non viceversa³⁷.

La prima decade del XX secolo testimoniava in Cina non solo la nascita di un governo repubblicano, ma anche il radicarsi del femminismo moderno. Diverse donne, nelle sollevazioni contro la dinastia Qing, entrarono a far parte di unità ribelli come l'Armata Rivoluzionaria delle Donne³⁸ guidata dalla femminista nazionalista Wu Shuqing, l'Armata delle Donne guidata da Lin Zongxue nel ZheJiang o ancora, la Brigata di Spedizione Femminile del Nord guidata da Tang Qunying. Tutti questi movimenti vennero sciolti dal nuovo governo provvisorio della Repubblica di Cina il 26 febbraio 1912³⁹. Ciononostante, la partecipazione e la creazione di queste organizzazioni femminile diede lo slancio per un maggior impegno politico delle donne oltre che preparare ulteriormente il cammino cinese verso la Rivoluzione Comunista.

Il vero spartiacque per i diritti delle donne in Cina fu definitivamente rappresentato, infatti, dalla Rivoluzione Comunista (1949) guidata da Mao ZeDong *leader* del Partito Comunista Cinese (PCC). Nel 1949 nacque la *All-China Democratic Women's Foundation* (ACWF)⁴⁰, l'organizzazione ufficiale della Repubblica Popolare Cinese per la salvaguardia dei diritti delle donne posta sotto il controllo diretto del Partito Comunista Cinese. Dall'inizio figure femminili come Cai Chang – attiva iscritta del PCC e veterana della Lunga

³⁷ L. LIU, R. KARL, D. KO, *The birth of chinese feminism*, New York, 2013, pp. 6-7.

³⁸ O. KAZUKO, *Chinese Women in a Century of Revolution, 1850-1950*, Stanford, 1989, pp. 74-75.

³⁹ L. EDWARDS, *Gender, Politics, and Democracy: Women's Suffrage in China*, Stanford, 2008, pp. 101-102.

⁴⁰ J. KA YEE, *Chinese women: active revolutionaries or passive followers? a history of the All-China Women's Federation, 1949 to 1996*, Montreal, 1998.

Marcia – guidavano l'organizzazione a dimostrazione dello stretto legame fra l'organo di stato e la fondazione per la parità di genere. Nel 1957 si arriverà anche ad abbandonare l'appellativo “*democratic*” nel nome, venendo l'organizzazione anche formalmente incorporata nella struttura del partito e ricalcandone la struttura amministrativa⁴¹. Con l'unione, la ACWF era divenuta responsabile della propaganda politica tra le donne, la loro inclusione in campagne politiche e dell'organizzazione di incontri e manifestazioni per incoraggiare la partecipazione ed il sostegno femminile. Ai primordi della RPCC e dell'ACWF, la Cina stava portando avanti una serie di politiche pro-nataliste e di incoraggiamento alla gravidanza, proibendo di conseguenza qualsiasi tipo di contraccettivo oltre che le pratiche abortive e la sterilizzazione. Con l'eccessivo incremento della popolazione fu invece lanciata, nel 1973, la prima campagna concretamente anti-natalista. La ACWF non ha mai cessato di sostenere la politica di controllo delle nascite, rendendosi quindi parzialmente responsabile della diffusione della politica del figlio unico⁴² e delle politiche sull'aborto cinesi. La negazione dei diritti riproduttivi nella Cina contemporanea è continuata fino all'abbandono nel 2013⁴³ della politica del figlio unico per decisione della Corte Suprema cinese, che non ha però portato all'abolizione della normativa nazionale e locale che ancora scoraggia penalmente le famiglie con un numero superiore a due figli, incentivando di fatto l'aborto forzato.

2. *La disciplina sull'aborto nei paesi BRICS.* - Se sottoposta ad analisi comparata, la disciplina sull'aborto nei paesi BRICS ci permette di evidenziare gli effetti profondi che il colonialismo o la determinazione per via rivoluzionaria di una forma di Stato socialista hanno avuto sulla definizione del concetto di

⁴¹ E. R. JUDD, *The Chinese Women's Movement between State and Market*, Stanford, 2002, *passim*.

⁴² JUDD, *The Chinese Women's Movement*, cit., 2002, *passim*.

⁴³ Cina: addio alla 'politica del figlio unico', si potranno avere 2 bimbi, in *La Repubblica*, 28 dicembre 2013, accessibile su https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/28/news/cina_addio_alla_politica_del_figlio_unico_si_potranno_avere_2_bimbi-74636130/, consultato il 02.12.2022.

“diritti riproduttivi” e sulla loro regolamentazione. Gli effetti della circolazione imposta sono ben visibili analizzando l’evoluzione dei crittotipi della maggior parte dei paesi.

2.1. *Brasile*. - I primi interventi normativi riguardanti le interruzioni volontarie di gravidanza nei territori brasiliani risalgono al periodo del dominio coloniale portoghese⁴⁴. In Brasile, infatti, al tempo vigevano le disposizioni penali del Portogallo e pubblicate per la prima volta nel 1481 sotto Alfonso V, basate sulle spagnole *Las Siete Partidas* che già punivano il ricorso clandestino all’aborto⁴⁵. Nel 1570 venne adottato l’atto *Regimento de Quadrilheiros*, che andava a confermare l’illegalità dell’aborto, recependo e portando avanti i dettami stabiliti in *Las Siete Partidas*. La propensione brasiliana alla criminalizzazione dell’aborto può essere spiegata dall’influenza coloniale portoghese estesa anche alle leggi penali elaborate sotto Pietro I imperatore del Brasile.

Nel 1830 entrò in vigore il *Código Criminal do Imperio do Brazil* i cui articoli mettono perfettamente in luce una tendenza proibizionista, frutto della comune matrice culturale e ideologica che già in Portogallo vietava l’aborto. I legislatori brasiliani coinvolti nella redazione e stesura del Codice del 1830 hanno consapevolmente preso a modello anche il *System of Penal Law for the state of Louisiana* elaborato da Edward Livingston nel 1824.

⁴⁴ È difficile reperire informazioni e risalire a fonti verificate che possano dimostrare l’esistenza di un approccio legislativo delle popolazioni indigene brasiliane verso il tema dell’aborto prima dell’avvio nel 1530 della colonizzazione portoghese. Tuttavia, è possibile ipotizzare che, similmente ad altri gruppi abitanti l’America Latina e seppur in assenza di una specifica legge, l’aborto venisse praticato tramite il ricorso a piante ed erbe medicinali. Sappiamo, ad esempio, che le donne dei Chamacoco e dei Chulupi del confinante Paraguay (di cui i primi insediatisi all’esatto confine con i territori brasiliani) assumevano decotti di radici, foglie, frutti verdi o fiori pressati da masticare ed ingoiare, il tutto combinato con una continua pressione sull’addome per stimolare l’aborto. P. ARENAS, R. MORENO AZOZERO, *Plants Used as Means of Abortion, Contraception, Sterilization and Fecundation by Paraguayan Indigenous People in Economic Botany*, 1977, XXXI, pp. 302-306.

⁴⁵ *Las Siete Partidas* o semplicemente *Partidas* era un codice statutario castigliano realizzato durante il regno di Alfonso X di Castiglia, 1256-1265.

La scelta di criminalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza non ha subito modifiche nel corso del tempo, venendo recepita dal *Código Penal* del 1940. L'aborto viene ancora descritto come un crimine contro la vita umana e quindi illegale⁴⁶. Le sostanziali differenze riguardano la durata delle pene e l'introduzione di due eccezioni previste all'art.128 rispetto al generale divieto di abortire, ovvero le uniche due ipotesi nelle quali il medico non verrà punito per avere eseguito una interruzione volontaria di gravidanza⁴⁷. Diversamente dal Codice criminale del 1830, il Codice penale prevede la reclusione da uno a tre anni per aborto causato da o con il consenso della donna incinta; reclusione da tre a dieci anni se causato da terzi e senza il consenso della donna gravida o da uno a quattro anni in presenza del consenso. Le pene illustrate sono raddoppiate se il tentato aborto causa la morte della donna e aumentate di un terzo se le provoca gravi lesioni. L'art. 128, come anticipato, riguarda quello che viene definito dal Codice come l'aborto "necessario", in caso di violenza sessuale o per garantire la sopravvivenza della gestante: «*Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal*»⁴⁸.

Ad oggi, l'unica sostanziale innovazione introdotta è dovuta a una sentenza del 2012 del *Supremo Tribunal Federal*, attraverso la quale si rende possibile ricorrere a una interruzione volontaria di gravidanza in caso di anencefalia fetale⁴⁹. La decisione del Tribunale, però, non può in alcun modo essere considerata come una modifica del Codice penale, ma viene posta come una integrazione dell'interpretazione di quello che rimane, comunque, un divieto di

⁴⁶ Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940, accessibile su https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm, consultato il 02.12.2022.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 54, Supremo Tribunal Federal, 2012, disponibile su <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=54&processo=54>, consultato il 02.12.2022.

abortire.

2.2. *India*. - Una prima regolamentazione sull'aborto in India fu introdotta in seguito alla disciplina del legame coloniale con la Gran Bretagna tramite il *Government of India Act* del 1858. Il Codice penale Indiano del 1862, nel criminalizzare l'aborto, si fonda, infatti, sui dettami del *British Offences Against the Person Act* adottato nel 1861.

Anche il *System of Penal Law for the state of Louisiana* del 1824, già menzionato a proposito del Brasile, ha influenzato la stesura degli articoli sull'aborto contenuti nel Codice penale indiano. Analizzando le sezioni dalla 312 alla 316 del XVI Capitolo del Codice penale indiano può osservarsi che, mentre il *British Offences Against the Person Act* contemplava l'ergastolo in caso di aborto illegale, il Codice della Louisiana ha indotto a mitigare e comprimere la durata delle pene in caso di interruzione volontaria di gravidanza.

È stato, però, necessario aspettare il *Medical Termination of Pregnancy Act*, adottato nel 1971, per giungere a una decriminalizzazione dell'aborto. Il *MTP Act* ha introdotto la possibilità di abortire fino a 20 settimane dall'inizio della gravidanza, richiedendo il parere addizionale di un secondo medico una volta superate le 12 settimane. Nell'Atto veniva anche designato il personale medico autorizzato a praticare un aborto. Il "*registered medical practitioner*" era quella figura in possesso di una specializzazione medica in ginecologia e ostetricia, come stabilito dal *Cl. (h) of Sec. 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956)* e il cui nome veniva inserito nel Registro Medico di Stato⁵⁰. Ulteriormente, le gravidanze potevano essere interrotte dai "*registered medical practitioners*" qualora:

1. portare avanti la gravidanza avrebbe rappresentato un rischio per la vita della donna incinta o una grave lesione fisica o legata alla sua salute

⁵⁰ *The Medical Termination Of Pregnancy Act, 1971*, accessibile su <http://tcw.nic.in/Acts/MTP-Act-1971.pdf>.

mentale;

2. vi fosse il comprovato rischio che il bambino, se fatto nascere, avrebbe sofferto di anomalie fisiche o mentali o disabilità gravi⁵¹.

Nel 2002 e nel 2003 il Parlamento indiano ha emendato il testo del 1971⁵² individuando diverse procedure di interruzione volontaria di gravidanza, tra le quali figura l'aborto farmacologico. Tuttavia, il Ministero della salute e del *welfare* familiare ha concesso la prescrizione di mifepristone solo ai ginecologi, figura professionale presente quasi esclusivamente nelle principali zone urbane. Ciò ha reso impossibile per le donne che vivono in contesti rurali operare una scelta libera rispetto al metodo abortivo, obbligando di fatto all'aborto chirurgico⁵³. La rielaborazione è stata introdotta anche al fine di decentralizzare dal livello statale a quello delle *District Committees* il compito di regolamentare le strutture abortive. L'MTP del 2002 prevede, in aggiunta, la reclusione dai 2 ai 7 anni i proprietari di strutture in cui viene praticato l'aborto senza autorizzazione governativa⁵⁴.

Nel gennaio del 2020, il Parlamento indiano ha ulteriormente emendato l'*MTP Act* del 1971 introducendo il diritto all'aborto come elemento costitutivo dei diritti riproduttivi e della giustizia di genere. L'emendamento ha elevato il limite temporale massimo entro cui abortire previsto dal *MTP Act* del 1971 da 20 a 24 settimane per tutte le donne. La precedente dicitura, che autorizzava ogni donna sposata e il marito a ricorrere all'aborto in caso di metodo contraccettivo fallimentare, è stata poi modificata in "*any woman or her partner*", ampliando la platea di accessi legali all'aborto legittimando anche coppie non unite in matrimonio⁵⁵.

⁵¹ S. S. HIRVE, *Abortion Law, Policy and Services in India: A Critical Review*, Pune, 2004, pp. 114-115.

⁵² *Ivi*, p. 116.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Cabinet approves The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill*, 2020, accessibile su <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1600916>, consultato il 02.12.2022.

2.3. *Sudafrica*. - In Sudafrica iniziarono a circolare primordiali e rudimentali tentativi di disciplina dell'aborto solo con l'avvio della colonizzazione europea nel XVII secolo⁵⁶. Gli insediamenti europei in Sudafrica hanno avuto inizio nel 1652, con l'arrivo della Compagnia olandese delle Indie Orientali a Città del Capo. Per tutta la durata del dominio olandese, il diritto romano-olandese regolamentava le azioni ed i rapporti all'interno della collettività sudafricana⁵⁷. L'aborto, come prescritto dal diritto romano-olandese, risultava permesso solo se il suo ricorso era strettamente necessario per salvare la vita della donna⁵⁸.

Un ulteriore testo estremamente influente è stato il *Native Territories Penal Code* del 1886, approvato dal Parlamento di Capo di Buona Speranza⁵⁹, che contiene alcune sezioni siano ampiamente ispirate alla antecedente legislazione inglese contenuta nel *British Offences Against the Person Act* del 1861⁶⁰.

La scelta sudafricana di criminalizzare l'aborto è rimasta immutata fino al 1975, anno in cui è stato approvato l'*Abortion and Sterilization Act*, volto a decriminalizzare il ricorso all'interruzione di gravidanza. L'adozione di tale atto è stata preceduta da due processi fondamentali, il processo Crichton-Watts del 1972 ed il processo Crichton-Maharaj del 1973. In occasione di entrambi i processi, la

⁵⁶ Dalla ricerca storiografica emergono scarse e limitate informazioni sulle pratiche abortive originarie del Sudafrica. Tuttavia, possiamo ipotizzare sulla base delle approfondite ricerche degli antropologi che, prima della colonizzazione, l'aborto in Sudafrica venisse praticato seguendo modalità simili a quelle adottate da altri stati africani. Nel continente africano, l'aborto veniva generalmente praticato da uomini specializzati, che ricorrevano a metodi differenti, combinati con la somministrazione di elementi naturali per avviare il processo medico. I Meru del Kenya, ad esempio, somministravano prima una miscela di radici e semi per provocare l'aborto, esercitando poi un'estrema pressione manuale sull'addome per concludere con l'inserimento di un oggetto tagliente nella vagina. Nell'Africa meridionale, invece, le donne indigene inducevano l'aborto spontaneo somministrando una vasta gamma di abortivi a base di erbe e altre misture preparate dai guaritori tradizionali. S. M. KLAUSEN, *Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive rights in South Africa*, New York, 2015, pp. 15-16.

⁵⁷ Ivi, p. 17.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ D. S. KOYANA, *The influence of the Native Territories penal code on South African criminal law*, Pretoria, 1988, pp. 1-3.

⁶⁰ *British Offences Against the Person Act 1861*, sez. 58-59, accessibile su <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/section/58>, consultato il 02.12.2022.

Corte giudicante aveva osservato, inoltre, che la situazione degli aborti illegali in Sudafrica richiedeva l'intervento deciso del legislatore: in risposta a questo richiamo, è stato emanato l'*Abortion and Sterilization Act* (1975), che permetteva l'aborto solo in alcune circostanze: concreta minaccia alla salute fisica e mentale della donna; handicap del futuro figlio; gravidanza conseguente a stupro o incesto. Per accedere legalmente all'aborto, l'intervento doveva essere autorizzato da due medici, ma solo un terzo specialista avrebbe poi potuto praticare l'interruzione di gravidanza. Nel caso di malattia mentale della donna era necessaria anche l'approvazione dello psichiatra. Inoltre, le procedure previste permettevano effettivamente di accedere all'aborto legale solo alle donne benestanti e tendenzialmente bianche⁶¹. La esclusione di fatto delle donne povere e indigene dalla possibilità di accedere all'aborto legale, fece sì che già dal 1975 fosse necessario predisporre una riforma completa della legge.

Solo nel 1996, però, fu emanato il *Choice on Termination of Pregnancy Act*: con tale Atto si attestava la tutela dei diritti riproduttivi, della libera scelta e delle convinzioni individuali. Nel preambolo si dichiara che la suddetta legge va ad abrogare le disposizioni restrittive della norma del 1975. L'aborto può essere ora praticato durante il primo trimestre di gravidanza senza alcuna approvazione da parte di medici, psichiatri o magistrati. I minori devono informare i genitori o tutori della decisione, ma non è richiesta l'autorizzazione di questi per procedere.

Alle vittime di violenza sessuale o incesto non è richiesto presentare alcuna prova del fatto. Ulteriormente, viene specificato che le donne fra la tredicesima e ventesima settimana di gestazione possono abortire se un dottore ritiene che portare avanti la gravidanza possa rappresentare un rischio per la salute fisica o mentale della donna o del feto. Superata la ventesima settimana l'aborto è concesso solo se la vita della madre viene considerata manifestamente a rischio. Nel 2008 la legge del 1996 viene emendata per permettere a infermiere

⁶¹ K. BLANCHARD, S. FONN, M. XABA, *Abortion Law in South Africa: Passage of a Progressive Law and Challenges for Implementation*, Ciudad de Mexico, 2003.

specializzate e ostetriche di effettuare aborti e per perseguire adeguatamente chi pratica aborti illegali in Sudafrica⁶².

2.4. *Russia*. - Nella Russia imperiale l'aborto veniva espressamente vietato dalle leggi ecclesiastiche⁶³. La questione della legalizzazione dell'aborto venne ampiamente dibattuta a partire dalla fine del XIX secolo: la principale organizzazione di medici russi, la *Pirogov Society*, espresse forte preoccupazione per l'alto tasso di aborti illegali. Si rendeva, quindi, necessario rivalutare attentamente la tradizionale criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza.

Nei primi giorni successivi alla Rivoluzione d'ottobre del 1917, fu proclamata la cancellazione di qualsiasi punizione prevista per le pratiche abortive senza, tuttavia, che fosse emanata una legge a riguardo⁶⁴. Il cd. commissario del popolo per la sanità pubblica avviò poi un periodo di consultazioni mediche che portò nel 1920 a legalizzare le interruzioni volontarie di gravidanza, da praticarsi esclusivamente da professionisti certificati negli ospedali statali. L'aborto legale veniva definito un: «male necessario per combattere i precetti morali del passato e le difficili condizioni economiche del presente»⁶⁵. È importante notare come il decreto del 18 novembre 1920 rappresentasse una misura di salute collettiva volta a far fronte alle circostanze economiche specifiche. Il preambolo del decreto stesso precisava, infatti, che lo Stato Socialista avrebbe fatto di tutto per eliminare le cause socio-economiche che spingevano una donna ad interrompere la gravidanza⁶⁶. Il contenuto del Decreto del 1920 veniva trascritto due anni dopo nella sezione 140 del Codice Criminale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: l'aborto doveva verificarsi con il solo consenso della gestante ed era sconsigliato qualora si

⁶² *Sexual and Reproductive Justice Coalition*, accessibile su link <https://srjc.org.za/focus-area/abortion/south-africa/>, consultato il 02.12.2022.

⁶³ SAVAGE, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics*, cit., pp. 1034-1035.

⁶⁴ Ivi, pp. 1037-1038.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ KOLLONTAI, *Selected Writings of Alexandra Kollontai*, cit., pp. 148-149.

trattasse della prima gravidanza o il periodo di gestazione avesse già superato i due mesi e mezzo⁶⁷. L'interruzione di gravidanza, inoltre, se praticata da figure senza esperienza medica o in condizioni igienico-sanitarie non adeguate, veniva punita con il pagamento di 600 rubli o la reclusione e la condanna ai lavori forzati per un anno intero. Veniva anche chiarito che il medico non poteva opporsi alla decisione della donna, ma era legittimo per la figura medica tentare di dissuadere la gestante.

Nonostante il decreto n. 90 del 1920 avesse stabilito che l'aborto fosse gratuito, a partire dal 1924 per far fronte all'elevato numero di interruzioni di gravidanza e al conseguente sovraffollamento ospedaliero, il governo decise di introdurre una tassa corrispondente al 25% del guadagno mensile della famiglia della donna incinta⁶⁸.

A partire dal 1934, l'Unione Sovietica avviò una sorta di inversione di rotta legislativa riguardo le interruzioni di gravidanza, resa necessaria dall'elevatissimo numero di aborti e dal decrescente tasso di natalità. Il 26 maggio 1936 il Governo sovietico rese pubblica la bozza di legge che all'art. 1, paragrafo 4, vietava completamente l'aborto e puniva non solo il dottore che lo avrebbe praticato, ma anche la donna che vi fosse ricorsa. La motivazione di tale decisione si collegava alle stesse esigenze per cui inizialmente l'aborto era stato legalizzato: secondo il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in quei sedici anni erano state rimosse le motivazioni socio-economiche che potevano giustificare il ricorso a una interruzione di gravidanza che, proprio per questo, non poteva più ritenersi necessaria. Il 27 giugno 1936 la bozza si trasformò nella legge sulla "proibizione degli aborti e sul miglioramento dell'aiuto materiale alle donne che partoriscono"⁶⁹.

Dalla legge del 1936 non ci furono ulteriori interventi legislativi fino alla

⁶⁷ SAVAGE, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics*, cit., p. 1040.

⁶⁸ A. HEITLINGER, *Women and State socialism: sex inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia*, Montreal, 1979, p. 123.

⁶⁹ SAVAGE, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics*, cit., pp. 1046-1053.

sua nuova legalizzazione dell'aborto a seguito dell'editto del 23 novembre 1955. L'ordinanza recuperò la linea del decreto del 1920 che per la prima volta aveva permesso alle donne di abortire per scelta.

Pochi anni dopo, nel 1996, la legge russa n. 567 creava 13 situazioni sociali in cui la gestante avrebbe potuto ottenere il ricorso all'aborto tra la dodicesima e la ventesima settimana. La lista permetteva la pratica in casi limitati, fra i più ricorrenti: una disabilità del marito o la morte dello stesso durante la gravidanza, disoccupazione, l'essere nubile, divorzio durante la gravidanza, gravidanza causata da stupro, numero elevato di figli già presenti (3 o più) o presenza in famiglia di figli disabili⁷⁰. In seguito, il *Family Code Amendment* del 2003 ha ridotto le tredici ipotesi a quattro, come conseguenza della pressione esercitata dalla Chiesa Ortodossa: la decisione di una corte volta a privare uno o entrambi i genitori della propria potestà genitoriale; gravidanza risultata da uno stupro; incarcerazione in un centro detentivo; una grave disabilità del marito o la morte di quest'ultimo durante la gravidanza della moglie⁷¹. L'emendamento di nuovo conio muoveva dal riconoscimento dell'embrione come una persona, garantendogli tutti i diritti riferibili ai bambini già nati⁷².

2.5. *Cina*. - Nella Cina confuciana l'atto della procreazione veniva santificato attraverso il culto della discendenza maschile. Questa forma di venerazione ha trovato posto in una continua codificazione legislativa arrivata, in alcuni periodi, non solo a permettere l'infanticidio, ma anche ad individuare nell'aborto un metodo per selezionare il sesso⁷³.

Ritroviamo i primi riferimenti all'aborto nel Codice penale della dinastia Tang del 624, nella sezione *dousong*, ovvero "statuti sulle lotte e le accuse"⁷⁴.

⁷⁰ M. STEWART, *Curbing reliance on abortion in Russia*, in *Washington College of Law Journals*, 2004, pp. 1-2.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² STEWART, *Curbing reliance on abortion in Russia*, cit., pp. 1-2.

⁷³ B. HUNG-KAY LUK, *Abortion in Chinese Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1977, XXV, p. 372.

⁷⁴ *Ivi*, p. 374.

Qualsiasi punizione risultava formulata solo in relazione alle casistiche di procurato aborto. In questa sezione si affermava, infatti, che «qualsiasi persona danneggi e ferisca un'altra con un coltello, rompendo una o più ossa [...] o causi un aborto (duotai) sarà punito con due anni di reclusione e lavori forzati»⁷⁵.

L'aggressore veniva considerato responsabile dell'aborto solo qualora il feto fosse morto nel tempo limite dell'assalto. Se la morte fosse sopraggiunta oltre quel limite, esso non sarebbe stato da ritenersi colpevole per l'interruzione di gravidanza. Zhangsun Wuji, uno dei progettisti del Codice Tang, in un commento esplicativo sulle dinamiche dell'aggressione illustrava come il “non avere ancora assunto forma umana” da parte del nascituro rappresentasse una attenuante della pena, eliminando la colpevolezza per aborto indotto⁷⁶. Se, però, l'assalto veniva condotto contro un familiare o una persona di più alto rango, la pena risultava aumentata di due anni. La medesima pena, come illustrato in uno statuto riguardante la regolamentazione dei processi, veniva inflitta ai giudici che avessero utilizzato la tortura su una prigioniera incinta, causandole un aborto. Gli stessi giudici potevano essere egualmente puniti qualora avessero condannato a morte una donna gravida senza attendere il parto⁷⁷.

Con il tempo, questo approccio si è mantenuto immutato nelle sue fondamenta. 刑案匯覽 (*Xing'an huilan*), ovvero il più autorevole compendio di casi legali del periodo Qing, non riporta casi di interruzioni di gravidanza a seguito di aggressione, ma rende noti episodi di aborto scaturito da altre situazioni, come la tentata violenza sessuale nei confronti di una donna incinta che ha come effetto la perdita del figlio. In questo caso, non essendo mai stata valutata la specifica fattispecie, si è semplicemente applicata la pena per aborto conseguente a una aggressione⁷⁸.

Un cambiamento radicale nell'approccio penale all'interruzione di

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Ivi, p. 375.

⁷⁸ Ivi, p. 378.

gravidanza si verifica tra il XIX ed il XX secolo. Il Nuovo codice criminale Qing, conosciuto come 大清新刑律 (*Da Qing xin xinglu*) e promulgato nel 1910, ha rappresentato una netta rottura con il passato, assumendo come punto di riferimento l'Occidente. Nel Codice, ispirato alla tradizione giuridica tedesca, veniva affermato apertamente che sarebbero state seguite le previsioni legislative comuni in Europa, America e Giappone⁷⁹. Il testo, che avrebbe poi costituito la base della legge penale durante il periodo repubblicano, consegnava il controllo sulla vita e sulla morte dei futuri figli, fino a quel momento di competenza dei genitori, nelle mani dello Stato. Negli articoli del Codice criminale veniva inserito per la prima volta un chiaro riferimento all'aborto volontario, vietando ogni suo possibile ricorso in quanto pratica crudele e contraria al pubblico interesse.

Quando nel 1949 fu proclamata la nascita della Repubblica Popolare Cinese, la disciplina dell'aborto conobbe una svolta definitiva, portando a partire dal 1957 al graduale smantellamento delle restrizioni precedentemente imposte alla pratica abortiva. Il termine *duotai*, da sempre utilizzato, era stato così fortemente intriso di criminalità che al momento della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza si era reso necessario utilizzare una nuova formula, libera da qualsiasi presunzione 人工流产 (*rengong liuchan* – aborto indotto). In quell'anno il Ministero della Salute introduceva nuove casistiche secondo le quali il *rengong liuchan* (aborto indotto) era consentito⁸⁰:

1. diagnosi di un medico che la gravidanza era inferiore ai tre mesi;
2. diagnosi ulteriore a conferma che la madre non avrebbe subito complicazioni a causa dell'intervento;
3. la donna non doveva aver abortito nei precedenti dodici mesi. La consulenza contraccettiva era richiesta come parte integrante del processo

⁷⁹ Ivi, pp. 383-385.

⁸⁰ E. HEMMINKI, Z. WU, G. CAO, K. VIISAIEN, *Illegal births and legal abortions – the Case of China*, in *Reproductive Health Journal*, 2005, reperibile su <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5>, consultato il 02.12.2022.

abortivo⁸¹.

A fronte di un continuo aumento esponenziale delle nascite, nel 1973 il Governo cinese avviò la prima politica demografica apertamente antinatalista. La sovrappopolazione, infatti, veniva considerata un ostacolo alla modernizzazione e allo sviluppo⁸². Negli anni successivi, l'aborto entrò addirittura nella sfera dei metodi contraccettivi per supportare la politica del figlio unico avviata dal 1979: furono definitivamente abolite la maggior parte delle restrizioni precedentemente imposte, innalzando a 28 settimane il limite entro il quale praticare un aborto.

La politica di controllo delle nascite ebbe grandi conseguenze sull'emanazione sia del Codice sulla salute materna e infantile del 1995 sia del Codice sulla Popolazione e Pianificazione familiare emanato nel 2002. La politica del figlio unico trovò altresì precisa collocazione nella Costituzione cinese emendata nel 1982 in quanto *policy* fondamentale per lo Stato⁸³: l'art.49 della Costituzione cinese affermava, infatti, che: «i cittadini sposati in età riproduttiva devono obbedire alla politica nazionale di controllo delle nascite»⁸⁴, mettendo, quindi, in pratica qualsiasi mezzo di pianificazione familiare, compreso l'aborto.

Fino al 2013, il governo cinese ha promosso sterilizzazione e aborti come principali strumenti per pianificare e controllare le nascite costringendo spesso all'abbandono dei figli secondogeniti o alla clandestinità di intere famiglie per sfuggire alle onerose tasse di “crescita dei figli” corrispondenti a quasi la metà dei guadagni annuali e variabili da provincia a provincia. Dal gennaio 2016 è stata ufficialmente garantita a tutta la popolazione cinese la possibilità di avere due figli⁸⁵.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² HEMMINKI, WU, CAO, VIISAINEN, *Illegal births and legal abortions – the Case of China*, cit.

⁸³ Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, adottata in origine il 4 dicembre 1982.

⁸⁴ W. CAO, *The regulatory model of abortion in China through a feminist lens*, in *Asian Women*, 2013, p. 30.

⁸⁵ A. SEN, *Finalmente la Cina dice addio al figlio unico* in *Internazionale*, in *Internazionale*, 2015, reperibile su <https://www.internazionale.it/sommario/1127>, consultato il 02.12.2022.

3. *La disciplina sull'aborto nei paesi BRICS in prospettiva comparata.* - Gli effetti della circolazione imposta dei modelli giuridici delle madrepatrie nei propri domini coloniali sono ben visibili analizzando l'evoluzione dei crittotipi della maggior parte dei paesi.

3.1. *India e Sudafrica.* - Avendo analizzato a fondo le evoluzioni delle leggi sull'aborto in India e Sudafrica dal periodo coloniale britannico a quello post-Indipendenza è possibile chiedersi se il formante della Gran Bretagna abbia continuato a pervadere e modellare l'approccio autoctono sudafricano e indiano ai diritti riproduttivi anche una volta venuto meno il legame coloniale con la madrepatria inglese. Nel 1967 in Gran Bretagna, quasi 100 anni dopo l'adozione del *British Offences Against the Person Act* (1861), entrava in vigore l'*Abortion Act*, poi emendato nel 1990 con il testo di modifica *Human Fertilisation and Embryology Act*⁸⁶. Si tratta del testo che tutt'ora regola le interruzioni di gravidanza nel Regno Unito (fatta eccezione per l'Irlanda del Nord). La norma del 1967 anziché legalizzare l'aborto crea delle eccezioni partendo dal testo del 1861 che criminalizzava totalmente la pratica⁸⁷. L'*Abortion Act* inglese permette, infatti, ad un medico di praticare legalmente una interruzione di gravidanza fino a 28 settimane qualora l'intervento sia stato previamente autorizzato da altri due dottori. Questi devono necessariamente concordare sulla presenza di un grande rischio per la salute fisica e mentale della gestante per autorizzare l'interruzione di gravidanza. L'emendamento del 1990 è andato a ridurre il tempo limite entro cui praticare un aborto da 28 a 23 settimane e 6 giorni⁸⁸. Una interruzione di gravidanza può essere praticata senza limite temporale se:

- l'aborto può evitare danni fisici o mentali permanenti alla gestante;

⁸⁶ *Abortion Law, England, Scotland and Wales*, in *The Sexual Health Company*, accessibile su <https://www.fpa.org.uk/sexual-and-reproductive-rights/abortion-rights/abortion-law>, consultato il 02.12.2022.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *What are the UK's laws on abortion?*, in *BBC NEWS*, 22 ottobre 2019, in <https://www.bbc.com/news/health-19856314>, consultato il 02.12.2022.

- la sopravvivenza della donna è a rischio;
- vi è un concreto pericolo per il figlio di soffrire di anomalie fisiche o mentali o disabilità gravi⁸⁹.

La legge indiana e la legge sudafricana attualmente disciplinanti la pratica abortiva dimostrano la forza che la circolazione imposta di modelli giuridici ha avuto e continua ad avere. Se in periodo coloniale la circolazione imposta è resa palese dal dominio della madrepatria, ad oggi date le forti similitudini fra l'*Abortion Act* inglese del 1967, il *Medical Termination of Pregnancy Act* indiano del 1971 e l'*Abortion and Sterilization Act* sudafricano del 1975 possiamo ancora parlare di circolazione imposta, ma come conseguenza della sempiterna capacità inglese di influenzare politicamente ed economicamente gli ex reami dell'organizzazione del *Commonwealth*. Come sostiene l'accademico Lucio Pegoraro in "Sistemi costituzionali comparati": «siamo di fronte a casi nei quali l'influenza culturale che caratterizza molti fenomeni sfuma in "imposizione" e accettazione supina»⁹⁰. Sia l'*Abortion and Sterilization Act* (1975) sudafricano che il *Medical Termination of Pregnancy Act* (1971) indiano mimano l'*Abortion Act* inglese nella scelta di richiedere il previo parere e l'autorizzazione di due medici a procedere con l'interruzione di gravidanza della paziente. Di suddetti medici, tutte e tre le norme non prevedono inoltre il successivo coinvolgimento nell'intervento effettivo, che dovrà essere praticato da un'ulteriore professionista sanitario interpellato. Anche le casistiche che, una volta verificatesi, possono giustificare il ricorso della gestante ad una interruzione di gravidanza sono comunitarie tra la disciplina inglese, indiana e sudafricana: concreta minaccia alla salute fisica e mentale della donna e alla sua sopravvivenza o *handicap* del futuro figlio. Nello specifico, la legge indiana del 1971 e quella inglese ancora vigente presentano un ulteriore elemento in comune: la possibilità di praticare aborti solo in strutture precedentemente autorizzate dal Governo o dal

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi Costituzionali Comparati*, Torino, 2017, p. 31.

Segretario di Stato⁹¹. Il sistema di approvazione delle strutture in cui praticare aborti legali verrà introdotto in Sudafrica solo con la legge del 1996. Con il *Choice on Termination of Pregnancy Act* sudafricano le interruzioni di gravidanza nel territorio potranno essere praticate solo in strutture designate e previamente approvate dal *Provincial Department of Health*⁹². Tuttavia, risulta esservi una importante differenza tra l'*Abortion Act* inglese da un lato e *MTP Act* indiano e *Abortion and Sterilization act* sudafricano dall'altro: la clausola dell'obiezione di coscienza. La legge inglese, infatti, permette esplicitamente al personale medico di esercitare obiezione di coscienza, ovvero di sottrarsi all'esecuzione di una interruzione di gravidanza qualora la pratica si scontri con il proprio credo. Rimane l'obbligo di prestare soccorso qualora l'aborto sia necessario per salvare la vita della gestante o per prevenire gravi conseguenze per la salute fisica o mentale di questa. Nonostante la somiglianza fra l'*MTP Act* indiano e l'*Abortion Act* inglese sia tale da utilizzare addirittura lo stesso linguaggio in alcune sezioni, la legge indiana del 1971 non include la clausola dell'obiezione di coscienza⁹³. Va segnalato che nella Costituzione indiana è presente il principio del diritto all'obiezione di coscienza da intendersi, però, come parte del diritto alla libertà di pensiero e culto. Tuttavia, se accolto, il principio costituzionale potrebbe applicarsi ad ogni ambito della vita, e quindi anche alle interruzioni volontarie di gravidanza. Secondo il ricercatore Joseph Minattur è probabile che la scelta di non includere esplicitamente la clausola nella legge del 1971 sia stata motivata dalla già insufficiente disponibilità di personale medico in India⁹⁴ oltre che dall'uso "improprio" che può essere fatto dell'obiezione di coscienza⁹⁵. Minattur sottolinea come alcuni aspetti dell'intervento possano risultare molto spiacevoli

⁹¹ *What are the UK's laws on abortion?*, cit.

⁹² J. HARRIES, D. COOPER, A. STREBEL, C.J. COLVIN, *Conscientious objection and its impact on abortion service provision in South Africa*, in *Reproductive Health*, 2014, in <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-4755-11-16>, consultato il 02.12.2022.

⁹³ J. MINATTUR, *Medical termination of pregnancy and conscientious objection*, in *Journal of the Indian Law Institute*, 1974, p. 704.

⁹⁴ Ivi, p. 106.

⁹⁵ Ivi, p. 107.

da praticare eventualmente portando, quindi, alcuni medici ad appellarsi all'obiezione di coscienza per evitare di doversene occupare. Simile sistema si presenta in Sudafrica dove la legge del 1975 non menziona in alcun modo il diritto all'obiezione di coscienza che ritroviamo, però, sancito dalla sezione 15 della Costituzione Sudafricana⁹⁶. Come per l'India, anche in Sudafrica l'inclusione in Costituzione dell'obiezione di coscienza deve essere intesa in senso ampio e non esclusivamente riferita ai casi di interruzioni volontarie di gravidanza. Questa implicita ambiguità origina difficoltà interpretative del diritto all'obiezione di coscienza e del suo ambito di applicazione corretto, non essendo stato, di fatto, valutato come componente da inserire nelle leggi sull'aborto. Per chiarirne la portata, il diritto all'obiezione di coscienza deve essere interpretato alla luce della sezione 36 della Costituzione, che esplicita i limiti di ciascun diritto ivi sancito: «I diritti garantiti in questo *Bill of rights* possono essere limitati esclusivamente da una legge generale ed unicamente nel caso in cui le limitazioni siano ragionevoli e giustificabili in una società aperta e democratica, fondata sulla dignità umana, sull'eguaglianza e sulla libertà, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, tra cui:

- a) la natura del diritto;
- b) l'importanza dello scopo della limitazione;
- c) la natura ed il grado di estensione della limitazione;
- d) il rapporto tra la limitazione ed il suo scopo;
- e) le modalità meno restrittive possibili per il raggiungimento di tale scopo»⁹⁷. Come suggerito dallo studio sull'obiezione di coscienza e l'aborto in Sudafrica⁹⁸ condotto dall'accademica C. Ngwena, possiamo

⁹⁶ C. NGWENA, *Conscientious objection and legal abortion in Southafrica: delineating the parameters*, in *Journal for Juridical Science*, 2003, pp. 4-5.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ *Ibidem*.

interpretare la norma del 1975 come “la legge generale ragionevole e giustificata” che limita l’esercizio dell’obiezione di coscienza rispetto alle interruzioni volontarie di gravidanza.

3.2. *Brasile*. - Possiamo condurre un’analisi analoga a quella appena terminata concentrandoci sulle possibili continue influenze esercitate dal Portogallo sul Brasile successivamente all’indipendenza ottenuta nel 1825. Nella marcia dell’Europa occidentale verso l’affermazione dei diritti sessuali e riproduttivi, il Portogallo è rimasto per lungo tempo indietro, perseverando nel perpetrare la criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza affermata già dalle leggi ottocentesche⁹⁹. Come già abbiamo analizzato, il legame coloniale tra Portogallo e Brasile ha avuto come conseguenza la circolazione imposta dei modelli giuridici della madrepatria portoghese, influenzando i crittotipi e la dottrina brasiliana. Venuto meno il vincolo coloniale, l’approccio alla disciplina dell’aborto è rimasto per lungo tempo il medesimo in entrambi i paesi. Come messo in luce nei capitoli precedenti, l’aborto in Portogallo è stato continuativamente criminalizzato senza prevedere per diverso tempo eccezioni di accesso legale alla pratica: dalle spagnole *Las Siete Partidas* vigenti nei territori portoghesi nel XV secolo ai Codici penali del 1852 e del 1886¹⁰⁰. Il Codice penale del 1886 risulta essere il primo a introdurre una attenuante alla pena prevista per l’aborto, ovvero il caso in cui: «la donna commetta il reato per nascondere il suo disonore»¹⁰¹. Il Codice penale portoghese del 1886 - congiuntamente al già menzionato Codice Livingston del 1824 - ha continuato ad influenzare l’approccio brasiliano alle interruzioni volontarie di gravidanza solo fino al 1940, anno di emanazione del *Código Penal* brasiliano tramite il Decreto-Lei No 2.848. Il Brasile ha, così, preceduto di circa quarant’anni l’ex

⁹⁹ M. BAPTISTA, *O Aborto como Recurso na Regulação da Fecundidade: Tendências Recentes em Portugal*, tesi di dottorato, Instituto Universitario de Lisboa, 2017, Doutora Sónia Isabel Gonçalves Cardoso Pintassilgo, pp. 126-127.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ *Ibidem*.

madrepatria introducendo già all'art. 128 le uniche due casistiche per cui il medico non sarebbe stato punito per aver eseguito una interruzione di gravidanza: gravidanza risultata da violenza sessuale o rischiosa per la vita della gestante. Sarà poi lo stesso Brasile ad influenzare il Portogallo con una circolazione di ritorno: nel 1984 in Portogallo venivano introdotte le eccezioni per cui la pratica abortiva diventata legale, grazie all'impegno del Partito Socialista portoghese. Con la legge del 1984 veniva riconosciuta la possibilità alle gestanti di ricorrere ad una interruzione di gravidanza per ragioni di salute fisica o mentale, stupro o malformazioni fetali¹⁰². La forte criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza e la scelta di quali eccezioni prevedere sono gli elementi in comune fra la legge portoghese e quella brasiliana. Sia la legge brasiliana del 1940 che quella portoghese del 1984 permettono l'aborto solo per garantire la sopravvivenza della gestante o per interrompere una gravidanza conseguente ad uno stupro¹⁰³. Dal 2012 il Brasile ha aggiunto anche la terza finestra di legalità dell'interruzione di gravidanza per malformazione fetale (anencefalia). Forti differenze tra la legge brasiliana e quella portoghese iniziano a delinearsi a partire dalla modifica della legge portoghese del 1984. Si susseguiranno, infatti, sempre più eccezioni alla totale illegalità della pratica abortiva, fino ad arrivare al *referendum* del 2007 indetto per valutare la decriminalizzazione delle interruzioni di gravidanza praticate su richiesta della donna. Con il 59.3% dei voti favorevoli diventava ufficialmente possibile per una donna portoghese ottenere una interruzione volontaria di gravidanza libera e legale fino alla decima settimana, da praticarsi in una struttura riconosciuta ed approvata dal Governo¹⁰⁴. Tuttavia, in Brasile non sembra esservi traccia di un possibile percorso verso la decriminalizzazione dell'aborto mimetico rispetto a

¹⁰² *Ibidem.*

¹⁰³ *Ibidem.*

¹⁰⁴ L. F. VICENTE, *The woman's choice for abortion: the experience in Portugal with implementation of the National Network*, in *Cadernos de Saude Publica*, 2020, reperibile in https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2020001300502&script=sci_arttext&tlng=en, consultato il 02.12.2022.

quello affrontato dall'ex-madrepatria. Al contrario, le proposte di legge presentate negli ultimi anni alla Camera dei deputati sembrano ispirarsi al passato approccio portoghese più restrittivo e criminalizzante. Un esempio ne è la proposta di legge (poi archiviata) presentata nel 2007 volta ad introdurre il reato di pubblicità di qualsiasi metodo abortivo; una riproduzione fedele del Decreto-Lei 17 636 del 1929 che andava a vietare in Portogallo la pubblicità di qualsiasi sostanza usata come abortivo¹⁰⁵. Ancora pendente alla Camera dei deputati, invece, è la proposta di legge del 2019 volta ad abrogare l'art. 128 del Codice penale, rendendo l'aborto illegale *tout court* e allontanandosi definitivamente dalle scelte portoghesi.

3.3. *Russia e Cina.* - Per quanto concerne oggi la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese, diversamente dalle esperienze precedentemente poste in analisi, risulta interessante concentrarsi sul rapporto tra i formanti russo e cinese e la peculiare forma di Stato Socialista, lungamente in vigore. Abbiamo visto come in URSS le interruzioni volontarie di gravidanza siano state regolamentate sia in senso liberalizzante (1920) che criminalizzante (1936), in quanto le leggi oggetto di analisi non erano volte ad affermare una netta presa di posizione sovietica rispetto ai diritti riproduttivi e di libertà sessuale delle proprie donne, ma funzionali allo sviluppo socio-economico dell'Unione. L'aborto rimaneva qualificato come: «*serious evil to the community*»¹⁰⁶, pratica a cui le donne sovietiche ricorrevano in quanto in difficili condizioni economiche che rendevano impossibile il mantenimento di numerosi figli¹⁰⁷. L'epidemiologa russa Larissa Remennick sosteneva, infatti, che l'interruzione volontaria di gravidanza non sia mai stata: «una questione di libera scelta per le donne sovietiche, ma

¹⁰⁵ BAPTISTA, *O Aborto como Recurso na Regulação da Fecundidade*, cit., p. 131.

¹⁰⁶ S. TALAVER, *When Soviet Women won the right to abortion (the second time)*, in *Jacobin*, 2020, in <https://jacobinmag.com/2020/03/soviet-women-abortion-ussr-history-health-care>, consultato il 02.12.2022.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

piuttosto una pressante necessità generata dalla mancanza di alternative»¹⁰⁸.

Come precedentemente messo in luce, il Decreto sulla “proibizione degli aborti e sul miglioramento dell'aiuto materiale alle donne che partoriscono” del 1936 reintroduceva l'illegalità dell'aborto, partendo dal presupposto che l'Unione Sovietica di Stalin avesse migliorato le condizioni sociali delle madri così da rendere inutili le interruzioni di gravidanza. Gli effetti dello Stato Socialista e del suo stretto legame con l'ideologia comunista di “centralismo democratico”¹⁰⁹ sono riscontrabili anche in altri testi di legge in materia come, ad esempio, il *New Family Edict* emanato nel 1944 per favorire un aumento della natalità così da far fronte all'insufficienza di manodopera maschile causata dalla guerra¹¹⁰. Il cambiamento nella disciplina sull'aborto e la sua nuova decriminalizzazione a partire dall'editto del 1955 si inseriva in una più ampia riconfigurazione del controllo esercitato dal partito-Stato dopo la morte di Stalin nel 1953¹¹¹. Anche se il regime di Khrushchev tentava di prendere le distanze dagli eccessi punitivi dello stalinismo, non veniva abbandonato, tuttavia, lo sforzo di disciplinare “dal centro” la vita quotidiana e le pratiche dei cittadini. Il Regime post-Stalin perpetrava nell'esortare la popolazione a rispettare i principi della “moralità comunista”¹¹². I cittadini furono sottoposti a sempre maggiori controlli volti a regolare il comportamento personale con meccanismi di sorveglianza reciproca attraverso, ad esempio, le pattuglie del popolo. Lo Stato destinava così maggiore attenzione alla repressione tempestiva di pratiche indecorose, tra cui attività ritenute sessualmente immorali o devianti¹¹³. In questa cornice, l'aborto veniva decriminalizzato per essere puntualmente controllato e “centralizzato”¹¹⁴. Il superamento dell'impronta Socialista dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica

¹⁰⁸ V. KARPOV, “*Abortion culture*” in *Russia*, in *Journal of applied sociology*, 2005, p. 19.

¹⁰⁹ Ivi, p. 20.

¹¹⁰ TALAVER, *When Soviet Women won the right to abortion (the second time)*, cit.

¹¹¹ A. E. RANDALL, *Abortion will deprive you of happiness!*, in *Journal of Women's history*, 2011, pp. 16-17.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

nel 1991 ha avuto forti conseguenze sulla disciplina dell'aborto: questa, infatti, spogliata dell'appalto interpretativo e strumentale attribuitogli dallo Stato Socialista sembra testimoniare una riemersione dei formanti precedenti¹⁵. Se poniamo in un'ottica comparativa l'attuale legge disciplinante le interruzioni volontarie di gravidanza del 2003 con i suoi predecessori normativi, notiamo una continua tendenza verso l'approccio pre-rivoluzionario. Le limitazioni susseguitesesi dal 2003 e la sempre maggiore influenza della Chiesa Ortodossa ci permettono di valutare come, smantellato lo Stato Socialista, la mancanza di una condivisa elaborazione teorica e culturale rispetto all'autodeterminazione e ai diritti riproduttivi delle donne, abbia permesso di creare spiragli per restringere sempre più l'accesso alla pratica abortiva. A sostegno di questa ipotesi possono essere analizzate anche le pene previste per il personale medico qualora agisca violando i confini di legalità tratteggiati dal governo federale russo. In un approccio riecheggiante la Russia zarista, i medici operanti al di fuori delle strutture predisposte o non rispettanti le 4 situazioni sociali valide per la cessazione della gravidanza vengono puniti secondo l'art. 123 del Codice penale della Federazione Russa¹⁶: multa fino a 80 mila rubli o sottraendo sei mensilità di salario o, ancora, lavori forzati e correttivi da uno a due anni. Se, poi, l'aborto eseguito risulta nel decesso della gestante o in danni permanenti per essa per negligenza del medico, questo verrà punito con la reclusione fino a cinque anni¹⁷. Un approccio che, coniugato all'introduzione nel 2011 della già menzionata "Legge su una settimana di silenzio" per pressioni della Chiesa Ortodossa, sembra testimoniare un'effettiva tendenza a recuperare il formante originario pre-rivoluzionario. Per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese, invece, vediamo come l'attuale forma di Stato ibrida non corrisponda più all'ideale originario di Stato Socialista. Il cambiamento, verificatosi

¹⁵ L. D'AGOSTINI, *Aborto in Russia*, in *Madre Russia - la Russia spiegata agli occidentali*, 2019, reperibile in <http://www.madrerussia.com/aborto-in-russia/>, consultato il 02.12.2022.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

successivamente la morte del *leader* Mao Tse-Tung, ha comportato importanti conseguenze per la disciplina sull'aborto in Cina. La politica del figlio unico prima, e la successiva “*two-child policy*” avviata nel 2015 possono essere perfettamente inquadrare nell'evoluzione della forma di Stato cinese apertasi all'economia di mercato grazie alla 邓小平理论 “Teoria di Deng Xiaoping”, ovvero l'insieme di riforme volute dal *leader* Deng Xiaoping per garantire lo sviluppo economico del paese a partire da fine anni Settanta¹¹⁸. Anche in Cina come in Russia (sia nella forma di Unione Sovietica che di Federazione Russa) la regolamentazione dell'accesso alla pratica abortiva è frutto di un percorso statalizzato e centralizzato oltre che interdipendente al buon funzionamento dell'economia socialista di mercato. La stessa *All China Women's Foundation*, ovvero la già menzionata organizzazione ufficiale della RPC a sostegno dei diritti delle donne, ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione della pianificazione familiare e della politica di controllo delle nascite. Senza la politica del figlio unico avviata nel 1979 la popolazione cinese oggi sarebbe di almeno 400 milioni superiore rispetto al miliardo e 300 milioni di abitanti del 2013 e non si sarebbero conseguiti né l'autosufficienza alimentare né gli straordinari successi economici del paese. La propaganda stessa mirava a legare crescita economica e controllo delle nascite usando *slogan* quali: «dare importanza alla politica di pianificazione nell'interesse dello sviluppo»¹¹⁹. Seguendo la logica della necessità di un forte incremento economico, alle famiglie popolanti le aree rurali della Cina veniva, invece, concesso di avere un secondo figlio se la prima gravidanza aveva portato alla nascita di una bambina. Si voleva, infatti, garantire al nucleo familiare la presenza di un maschio destinato a lavorare la terra e a sostenere economicamente i parenti¹²⁰. Nella Cina comunista la pratica dell'aborto selettivo per favorire la nascita di maschi si è diffusa grazie allo

¹¹⁸ SEN, *Finalmente la Cina dice addio al figlio unico*, cit.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ C. JUNHONG, *Prenatal Sex determination and sex-selective abortion in rural central China*, in *Population and Development Review*, 2001, p. 260.

sviluppo di metodi per determinare il sesso dei figli prima della nascita¹²¹. Dal 1979 vengono utilizzati *B-Scan* ultrasuoni, amniocentesi e campionamento di villi coriali al fine di certificare l'attesa di un figlio maschio¹²². La politica del figlio unico, la sua funzionalità allo sviluppo economico e il conseguente ampio ricorso all'aborto selettivo, sembrano ricollegarsi ai crittotipi cinesi pre-rivoluzionari e pre-repubblicani, tipici della Cina Confuciana. Fa il suo ritorno, infatti, il culto della discendenza maschile seppur da intendersi con sfumature differenti. Si recupera anche una certa impassibilità verso la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza: non considerata come oggetto necessitante regolamentazione nella sua forma su richiesta della gestante, prima del Nuovo Codice Criminale Qing; non contestabile nella sua configurazione come metodo per adempiere al dovere di controllo delle nascite, così da garantire il corretto funzionamento dell'economia cinese. Il passaggio avvenuto tra il 2013 ed il 2016 alla politica dei "due figli" può contestualmente essere letto nell'ottica della necessità di un maggiore sviluppo economico auspicato dal potere centrale. L'eccessivo invecchiamento della popolazione e lo sbilanciamento fra generi hanno portato ad una riduzione preoccupante della forza lavoro¹²³. L'aborto selettivo, infatti, ha aumentato vertiginosamente il numero di nati maschi poi rimasti scapoli, creando forti incertezze sul lungo periodo rispetto alla nascita delle future generazioni¹²⁴.

4. *Conclusioni.* - Questo studio ha cercato di esaminare l'evoluzione della disciplina sull'aborto nei paesi del blocco BRICS e le responsabilità condivise dal fenomeno coloniale, da quello rivoluzionario comunista e dai movimenti femminili e femministi di ciascun paese nel portare alla formulazione di leggi

¹²¹ *Ibidem.*

¹²² *Ibidem.*

¹²³ F. BROWN, *China ends one-child policy, allows two children for each couple*, in *ABC News*, 2015, reperibile in <https://www.abc.net.au/news/2015-10-29/china-communist-party-says-to-allow-two-children-for-all-couples/6897528>, consultato il 02.12.2022.

¹²⁴ *Ibidem.*

nazionali tendenti verso la criminalizzazione o decriminalizzazione delle interruzioni volontarie di gravidanza. A tal fine, è stata condotta una indagine comparata procedendo per analogie e differenze fra le norme regolanti l'accesso all'aborto di ciascun paese interessato e quelle vigenti nelle ex madrepatrie. Tuttavia, il confronto non ha riguardato solo le leggi emanate in periodo di effettivo dominio coloniale (britannico o portoghese) sui territori interessati (India, Sudafrica, Brasile) o in età strettamente rivoluzionaria a premessa dello Stato Socialista (Russia e Cina), ma si è estesa sia all'analisi degli approcci pre-coloniali e pre-rivoluzionari sia allo studio delle norme adottate una volta venuto meno il vincolo coloniale o dissoltosi/modificatosi lo Stato Socialista. La ricerca comparata ha permesso di sottolineare come, nei paesi oggetto di colonialismo, la regolamentazione normativa dell'aborto sia stata introdotta proprio dalle madrepatrie in società come quella brasiliana, indiana e sudafricana che sembravano considerare le interruzioni di gravidanza una pratica medica o di interesse della morale più che oggetto di legge. Similmente la Cina imperiale ha iniziato a trattare legalmente la pratica dell'aborto volontario in seguito a contatti forzati con le potenze occidentali, avendo considerato fino agli anni repubblicani le interruzioni di gravidanza solo come conseguenze possibili di un'aggressione e non il prodotto di una scelta o volontà femminile. In Russia, invece, dove già in periodo imperiale l'aborto era oggetto di legge criminalizzante la pratica, la rivoluzione ha stravolto l'approccio al tema, rendendo legali le interruzioni volontarie di gravidanza seppur con la motivazione di agevolare situazioni socio-economiche gravose. Venuto meno il vincolo coloniale o superata la forma di Stato Socialista, i paesi esaminati hanno modificato il proprio approccio alla disciplina dell'aborto. India, Sudafrica e Brasile hanno dapprima continuato a seguire le orme delle ex madrepatrie, arrivando a formulare testi di legge utilizzando lo stesso linguaggio dei riferimenti legislativi d'origine britannici e portoghesi. In seguito, gli stessi paesi hanno intrapreso strade diverse, allontanandosi dal sentiero normativo tracciato dalla

Gran Bretagna e dal Portogallo in materia di aborto: India e Sudafrica, infatti, grazie alle più recenti leggi ed emendamenti tendono verso una sempre maggiore liberalizzazione, mentre il Brasile mantiene immutata la criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza, virando rispetto alla recente decriminalizzazione decisa dal Portogallo tramite *referendum*. Le esperienze di Russia e Cina dimostrano che la disciplina sull'aborto può tendere verso la criminalizzazione o decriminalizzazione della pratica anche a seconda delle necessità di sviluppo economico del paese. Venuta meno la peculiare forma di Stato Socialista in entrambe le realtà, l'approccio giuridico alle interruzioni di gravidanza sembra aver recuperato i formanti originari, con una Federazione Russa sempre più incline a restringere il campo di legalità della pratica sotto l'influenza della Chiesa Ortodossa, ed una Repubblica Popolare Cinese che per appagare necessità sociali, economiche e demografiche, ha recuperato il culto della discendenza maschile attraverso la politica del figlio unico.